

SBLOCCATO L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0"

Ai fini della fruizione / compensabilità dei crediti d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e in attività di ricerca e sviluppo ex Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), per effetto di quanto stabilito dal DL n. 39/2024, c.d. "Decreto Salva Conti", è necessario inviare una comunicazione preventiva (ex ante) / a completamento dell'investimento (ex post).

Investimenti dal 2024 "Industria 4.0" e attività di R&S	
Investimenti che "si intendono effettuare" a decorrere dal 30.3.2024	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti "programmati" dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione; • comunicazione (ex post) "aggiornata" all'atto del completamento degli investimenti.
Investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 29.3.2024	Comunicazione (ex post) di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti "Industria 4.0", relativi al **2023**, è inoltre previsto che **la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione.**

Investimenti 2023 "Industria 4.0"	
Investimenti al periodo 1.1 - 31.12.2023	Comunicazione degli investimenti effettuati (completati).

Nelle more dell'emanazione del Decreto di individuazione della modalità / termini di presentazione delle predette comunicazioni l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12.4.2024, n. 19/E ha **sospeso l'utilizzo in compensazione, nel mod. F24**, dei predetti crediti d'imposta identificati dai codici tributo "6936" e "6937" (per i crediti d'imposta "Industria 4.0) e "6938", "6939" e "6940" quando in corrispondenza degli stessi è indicato come anno di riferimento **2023 / 2024** (Informativa SEAC 15.4.2024, n. 117 e 18.4.2024, n. 122).

Con il Decreto 24.4.2024 il MiMiT ha approvato 2 specifici modelli utilizzabili per le predette **comunicazioni** (Informativa SEAC 30.4.2024, n. 130). In merito alla relativa compilazione si evidenzia che il GSE, nell'ambito delle FAQ pubblicate in data 14.5.2024 sul proprio sito Internet, ha precisato che:

- nel campo "**Periodo di realizzazione degli investimenti**" quale **data iniziale** va riportata la "**data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili** e quale **data finale** la "**data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti**";
- per l'indicazione dei **numeri decimali** è necessario **utilizzare un punto** (non è valida la virgola).

SBLOCCO DELLA COMPENSAZIONE

Con la recente Risoluzione 15.5.2024, n. 25/E l'Agenzia precisa ora che



"le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ..., indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come "anno di riferimento" – l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa".

Di fatto, per le imprese che hanno **inviato la comunicazione**, si è determinato lo "**slocco**" della **compensazione**.

Le stesse possono quindi **utilizzare in compensazione** il credito d'imposta spettante **già nel mod. F24 da presentare entro il 16.5.2024**.

Nella citata Risoluzione n. 25/E l'Agenzia evidenzia inoltre che



"nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati".